

Contratto n. 544/2025

La data della presente convenzione corrisponde alla data della firma digitale dell'ultimo firmatario.

Agenzia per la Protezione civile

CONVENZIONE PER L'AUMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO

RELATIVO AL RIMBORSO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO

L'**Agenzia per la Protezione civile**, codice fiscale 80013370210, di seguito denominata Agenzia, con sede legale a Bolzano, Viale Druso 116, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Klaus Unterweger, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione nella sua qualità di legale rappresentante dell'Agenzia

ed

il **Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS ODV**, codice fiscale 80012120210, di seguito denominato CNSAS Alto Adige, con sede legale a Bolzano, Via Giuseppe di Vittorio 16, rappresentato dal presidente Alberto Covi autorizzato alla stipulazione della presente convenzione nella sua qualità di legale rappresentante del CNSAS Alto Adige,

premesso che

- L'Agenzia con convenzione n. 541/2023 del 20.12.2023 ha affidato il Servizio di soccorso alpino al CNSAS Alto Adige con una durata dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026.
- L'articolo 5 comma 2 prevede che l'Agenzia rimborsa annualmente alla delegazione del CNSAS Alto Adige le spese correnti necessarie per l'esecuzione del Servizio di soccorso alpino ai sensi della presente convenzione, fino ad un importo massimo annuo pari a 720.000,00 euro.
- Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che l'Agenzia può aumentare nel corso della durata della convenzione l'importo massimo annuo concordato per il rimborso

se ciò risulta necessario per motivi particolari.

- Con nota del 13/10/2025 il CNSAS ha presentato una domanda di finanziamento per la realizzazione del Piano operativo degli acquisti straordinari previsti per l'anno 2026, che prevede la necessità di spese correnti per un importo di 140.000,00 €.

Articolo 1: Aumento del rimborso

1. L'Agenzia aumenta l'importo massimo concordato per il rimborso, pari a 720.000,00 euro, di 120.000,00 euro. Pertanto, l'importo massimo per il rimborso delle spese correnti è di 840.000,00 euro per l'anno 2026, a condizione che non vengano utilizzati altri fondi pubblici per i costi di formazione.
2. I revisori dei conti del CNSAS Alto Adige devono verificare che nell'affidamento dei contratti per gli acquisti straordinari sono stati rispettati i principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ed evidenziare ciò nella loro relazione al bilancio consuntivo.

Articolo 2: Foro competente

1. In caso di controversia è competente il Foro di Bolzano.

Articolo 3: Trattamento dei dati personali

1. Le parti contraenti acconsentono al trattamento dei loro dati personali in conformità al regolamento generale europeo n. 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per le finalità oggetto del presente accordo.
2. I dati personali per l'attuazione dei servizi del presente accordo saranno trattati in modo strettamente confidenziale da tutte le parti contraenti nel loro settore di competenza, come prescritto dal GDPR.
3. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente i requisiti di sicurezza prescritti dalla GDPR e da ogni altra disposizione di legge e direttiva pertinente e a

mantenere strettamente confidenziali i Dati Personali trattati al fine di evitare la trasmissione o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Direttore dell'ufficio Protezione civile

Michael Gamper

(sottoscritto con firma digitale)

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV

Il Presidente

Alberto Covi

(sottoscritto con firma digitale)